

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 568/2012 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda la presentazione dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato:

(1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Presentazione dei programmi di sostegno

1. La prima presentazione del progetto di programma di sostegno di cui all'articolo 103 *duodecies*, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si riferisce ai cinque esercizi finanziari dal 2009 al 2013.

Per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2018, gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto di programma di sostegno entro il 1º marzo 2013. Se le dotazioni nazionali previste dall'esercizio finanziario 2014 in poi sono modificate dopo tale data, gli Stati membri adeguano di conseguenza i programmi di sostegno.

Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione il progetto di programma di sostegno per via elettronica utilizzando il modulo figurante nell'allegato I.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la tabella finanziaria relativa al progetto di programma di sostegno di cui al primo e al secondo comma utilizzando il modulo figurante nell'allegato II.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena adottate o modificate, le disposizioni legislative relative ai progetti di programma di sostegno di cui al paragrafo 1. Tale comunicazione può essere compiuta trasmettendo alla Commissione l'indirizzo del sito sul quale le disposizioni legislative sono accessibili al pubblico.

3. Gli Stati membri che decidono di trasferire al regime di pagamento unico l'intero importo della propria dotazione nazionale, a partire dall'esercizio finanziario 2010 e per tutto il periodo indicato al paragrafo 1, primo comma, presentano una volta per tutte entro il 30 giugno 2008 il modulo figurante nell'allegato II del presente regolamento, compilando adeguatamente la riga corrispondente.

Gli Stati membri che decidono di trasferire al regime di pagamento unico importi della propria dotazione nazionale, a partire dall'esercizio finanziario 2014 e per tutto il periodo indicato al paragrafo 1, secondo comma, presentano anteriormente al 1º dicembre 2012 il modulo figurante nell'allegato II, compilando adeguatamente la riga corrispondente.

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 103 *octovies*, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 103 *duodecies*, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ogni Stato membro produttore elencato nell'allegato X *ter* del medesimo regolamento è tenuto a presentare alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente misure specifiche per il settore vitivinicolo.
- (2) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo ⁽²⁾, la prima presentazione dei programmi di sostegno si riferisce ai cinque esercizi finanziari dal 2009 al 2013.
- (3) Al fine di preparare la seconda presentazione dei progetti di programmi di sostegno per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2018, occorre stabilire il quadro e le prescrizioni specifiche per il nuovo periodo di programmazione. È necessario anche fissare un termine per la seconda presentazione dei progetti di programmi di sostegno.
- (4) Occorre stabilire un termine per gli Stati membri che, a decorrere dal 2014, desiderino trasferire importi della propria dotazione nazionale al regime di pagamento unico di cui all'articolo 103 *sexdecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 555/2008.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.

